

LA ROVINOSA LITE DEI PERITI AGRARI (*che non ne azzeccano una*) CONTRO GLI AGROTECNICI

Con la sentenza n. 2889/2022 il TAR Lazio ha respinto l'ulteriore ricorso dei Periti agrari, questa volta anche condannandoli a risarcire gli Agrotecnici

Con la sentenza n. 2889/2022, pubblicata ieri, il TAR Lazio ha respinto l'ulteriore ricorso del Collegio Nazionale dei Periti agrari contro l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e, vista la palese inammissibilità dell'azione giudiziaria, anche condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite; il ricorso giudicato riguardava la "pretesa" dei Periti agrari di ottenere gli elenchi dei candidati agli esami abilitanti della professione concorrente.

I motivi di questa singolare richiesta *-a prescindere da quanto ufficialmente dichiarato dai Periti agrari e ritenuto irrilevante dai giudici-* derivano probabilmente dalla crescente disparità nel numero dei candidati agli esami abilitanti delle due categorie, dove quella degli Agrotecnici supera di più volte l'altra.

A guardare i numeri di chi chiede l'abilitazione, infatti, l'Albo dei Periti agrari non sembra passarsela bene, con in media (*nell'ultimo quinquennio*) solo 345 candidati all'anno (*un numero insufficiente anche solo a rimpiazzare le cancellazioni*), determinando un oggettivo declino demografico, che peraltro risulta difficile da giustificare, considerando che l'Albo dei Periti agrari ha ancora aperto il "doppio canale" di iscrizione (*cioè sia diplomati che laureati*), che teoricamente gli garantisce un'ampia platea di potenziali soggetti iscrivibili, i quali tuttavia nella realtà da quell'Albo si tengono ben distanti, preferendo gli altri dello stesso settore, ed in particolare quello degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Che infatti vanta numeri oltre tre volte più alti (*1.128 candidati ogni anno, in media*).

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

COMUNICATO STAMPA

Il confronto non va meglio nemmeno se applicato allo specifico segmento dei diplomati con **specifico titolo di “perito agrario”**; nel 2021 quelli di loro che hanno scelto di sostenere gli esami abilitanti di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato **sono stati in numero superiore** rispetto a quelli che hanno scelto l’Albo che porta la loro specifica denominazione: un dato clamoroso, che dovrebbe far riflettere l’Albo perdente sulla validità delle sue *policy*.

La situazione in cui versano i Periti agrari ha inevitabili effetti anche sulla relativa Cassa di previdenza che, stando ai bilanci, nell’ultimo quinquennio ha visto contrarsi il numero dei professionisti attivi, apparentemente di poco (**-0,4%**, *ma i numeri “reggono” solo grazie ai pensionati che ancora lavorano*), un dato però che appare ben più negativo se confrontato con il forte aumento (**+27%**) dei professionisti iscritti alla Cassa degli Agrotecnici, registrato nello stesso intervallo di tempo.

Nonostante tutto questo l’Albo dei Periti agrari non sembra impegnato ad interrogarsi sulle ragioni del declino, per trovare rimedi, mentre il Presidente nazionale di quella categoria pare soprattutto ossessionato dai risultati ottenuti dall’Albo degli Agrotecnici (*come se le eventuali incapacità proprie derivassero dai meriti altrui*), nei confronti dei quali da anni ha avviato o permesso una campagna di denigrazione e disinformazione, accompagnandola anche da aggressive azioni giudiziarie, ma senza nulla ottenere.

E meno risultati ottiene, tanto più si incaponisce, come quei giocatori d’azzardo compulsivi, che più perdono e più alzano la posta in gioco (*fino ad indebitare i propri familiari, chiamati infine a saldare il conto*).

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

COMUNICATO STAMPA

Così pure l'ultima azione giudiziaria intentata dai Periti agrari contro gli Agrotecnici. Nel 2021 i candidati agli esami abilitanti di Agrotecnico ed Agrotecnico laureati sono stati **oltre 1.600, quattro volte di più dei 400 candidati agli esami di Perito agrario**; verosimilmente per giustificare un così negativo risultato, senza per questo mettersi in discussione, il Presidente dei Periti agrari ha addotto “anomalie” nei requisiti, assentite dagli Agrotecnici nell'ammissione dei candidati per così aumentarne il numero (*ma, incongruamente, non le ha denunciate alla competente Autorità giudiziaria, limitandosi a farne argomento polemico*), quindi presentando ricorso al TAR del Lazio chiedendo di avere l'elenco dei candidati agli esami abilitanti dell'altra categoria, una richiesta in precedenza già respinta dall'Albo degli Agrotecnici (*in quanto i Periti agrari non hanno ovviamente parte nelle loro procedure abilitanti*) e perciò non ripetibile.

Dello stesso avviso il TAR Lazio che **ha rigettato il ricorso qualificandolo come “inammissibile”** e, dal momento che l'azione giudiziaria è apparsa gratuita, **questa volta anche condannando il Collegio Nazionale dei Periti agrari a risarcire gli Agrotecnici delle spese di giudizio.**

Soldi che dovrebbero servire alla tutela degli iscritti nell'Albo dei Periti agrari, od a migliorarne le condizioni, e non ad inseguire le derive narcisistiche dei loro dirigenti.

Roma, 17 marzo 2022

Allegato: sentenza TAR Lazio n. 2889/2022.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9828 del 2021, proposto da Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Angelisanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Guzzo e Domenico Tomassetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale; Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore Magnaghi Solari Salsomaggiore Terme; Ministero dell'Istruzione, non costituiti in giudizio;

per l'accesso

dell'elenco dei diplomati nel settore tecnologico indirizzo agraria, agroalimentare,

agroindustria –i.e. periti agrari – e i diplomati presso gli istituti professionali per l'agricoltura e lo sviluppo rurale – i.e. agrotecnici- nell'anno 202°, in quanto ammessi a sostenere la sessione di esami di Stato abilitanti l'esercizio della libera professione di Agrotecnico e Agrotecnico laureato, nonché l'annullamento della nota prot. 3383 del 2.9.2021 del Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2022 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Collegio Nazionale dei Periti e dei Periti Agrari Laureati, in persona del Presidente p.t., in data 4.8.2021 ha avanzato istanza di accesso agli atti il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati onde acquisire :” elenco dei diplomati nel settore tecnologico indirizzo agraria, agroalimentari, agroindustria – i.e. periti agrari – e i diplomati presso gli istituti professionali per l'agricoltura e lo sviluppo rurale – i.e. agrotecnici – nell'anno 2020, in quanto poi ammessi a sostenere la sessione di esami di Stato abilitanti l'esercizio della libera professione di Agrotecnico e Agrotecnico Laureato”.

La medesima istanza era già stata avanzata dal ricorrente, nei confronti della medesima resistente in data 25 novembre 2020 e definita con la Sentenza n. 7169/2021.

Il giudice adito ha, tra l'altro, statuito la inammissibilità del ricorso per la mancata partecipazione del gravame ad almeno un controinteressato, individuato tra la :”

platea dei soggetti che potevano aspirare a sostenere tale esame, ossia a tutti i diplomati nell'anno scolastico 2019/2020".

Riferisce la parte ricorrente che nel diniego all'accesso in precedenza avanzato e definito con la sentenza sopra riportata, il Ministero dell'Istruzione ha rappresentato che gli elenchi dei candidati abilitati sono disponibili presso le strutture territoriali di ogni rispettivo Collegio Nazionale.

Alla luce di tale indicazione, la parte ricorrente ha avanzato una nuova istanza di accesso documentale alla attuale resistente.

Con nota del 2 settembre 2021 il Collegio Nazionale degli agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in riscontro all'istanza di accesso, nei termini in epigrafe riportati, ha rappresentato che la medesima istanza era stata già in precedenza avanzata e negativamente riscontrata con nota del 25 novembre 2020, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile con la sentenza n. 7169/2021.

Conseguente la stessa ha respinto la richiesta ritenendo che tale nuova istanza costituisca, pertanto, un indebito superamento dei termini per proporre l'istanza di accesso di cui alla Legge 241/1990 e degli artt. 116 e ss del cpa.

Avverso tale determinazione ha reagito il ricorrente con la proposizione del ricorso giurisdizionale.

Con l'unico ed articolato motivo di ricorso la parte ricorrente, riportando la giurisprudenza amministrativa che si è occupata della reiterazione dell'istanza di accesso, ha sostenuto la diversità dell'interesse sotteso alla nuova domanda di accesso tale da legittimare la presentazione della domanda per cui è causa.

In particolare la parte ricorrente ha segnalato che l'istanza di accesso è diretta a tutelare gli interessi degli iscritti al proprio albo, perché altri candidati sono stati ammessi all'esame professionale presso il diverso Collegio, attuale resistente, anche in carenza dei prescritti requisiti.

Osserva il Collegio.

Il confronto delle istanze di accesso agli atti avanzate dalla ricorrente nel presente ricorso ed in quello di cui al RG n. 703/2021, evidenzia che le stesse sono identiche

quanto a contenuto e ragioni dell'accesso.

Ne consegue che la nuova istanza avanzata dal ricorrente, ed oggetto del presente scrutinio, non si differenzia dalla precedente, né in relazione a nuovi fatti sopravvenuti, né per una diversa prospettazione dell'interesse sotteso all'accesso.

Non solo.

E' insegnamento giurisprudenziale pacifico, consolidato e noto, che il carattere meramente confermativo di un provvedimento rispetto ad uno precedente divenuto inoppugnabile, si ricava, non già dai richiami del precedente provvedimento, anche con riferimento alla relativa attività istruttoria, bensì dal fatto che l'amministrazione non ha svolto, a seguito della presentazione dell'istanza di riesame, una nuova valutazione degli stessi elementi di fatto e di diritto (Cons. St., sentenza, sez. IV, n. 897/2020).

Nel caso di specie, come emerge dai documenti in atti, la p.a. si è limitata a confermare la sua originaria determinazione senza ulteriormente provvedere ad alcuna nuova disamina dei fatti.

Per cui, in tal caso, si è presenza di un provvedimento meramente confermativo e, l'attivata reazione giurisdizionale è inammissibile, attesa l'avvenuta decadenza dell'originaria potestà di adire il giudice amministrativo con una nuova impugnazione (ex multis, sez. V, n. 3462 del 2015; n. 2548 del 2012).

Ne consegue che la nuova istanza prodotta dal ricorrente non può che assumere la valenza di una autonoma richiesta di autotutela.

L'Ordinamento non prevede, in questo caso, un obbligo di provvedere, atteso che i poteri amministrativi di autotutela sono espressione dell'esercizio di una potestà tipicamente discrezionale, con la conseguenza che una richiesta, come in questo caso, di autotutela non determina in capo all'amministrazione un obbligo di provvedere, dovendo alla stessa essere riconosciuta una funzione meramente sollecitatoria (cfr. Cons. Stato, V, 1-7-2019, n. 4502).

La resistente, con la reiterazione del diniego, ha, in buona sostanza, espresso un

sostanziale rifiuto ad agire in autotutela rispetto alla istanza avanzata per la revisione delle proprie precedenti determinazioni, la cui impugnazione è, come detto, inammissibile perché la situazione giuridica del ricorrente, asseritamente pregiudicata dal determinazione di rigetto dell'istanza, si è oramai definita essendo trascorso il termine perentorio statuito dall'art. 116 cpa.

In conclusione il ricorso si appalesa inammissibile perché prodotto oltre il termine di cui al citato art. 116 cpa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che, a mente del DM n.55/2014, complessivamente quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre IVA, cpa e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO